



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Requisiti minimi dei box per cavalli e altri equidi

Un box è un'unità di detenzione all'interno di un locale (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn) nel quale l'equide o un gruppo di cavalli, asini, muli o bardotti (a cui di seguito si farà riferimento con il termine generico di «equidi», cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn), può muoversi liberamente, cibarsi e abbeverarsi, riposare sdraiandosi, urinare e defecare.

Box individuali

Nel box individuale viene tenuto un equide per ciascun box. I box individuali devono consentire un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico. Sono riconosciuti come conspecifici: a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti; b. degli asini: asini, muli e bardotti; c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini (cfr. art. 59 cpv. 3 e 3^{bis} lett. a-c OPAn). I puledri svezzati devono essere tenuti in gruppo fino alla loro regolare utilizzazione e al massimo fino a quando non raggiungono i 30 mesi di età (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn). Si deve garantire che nel gruppo vi sia almeno un altro conspecifico (cfr. definizione all'art. 59 cpv. 3^{bis}). Un puledro non può essere tenuto in un box individuale.

Box di gruppo a un compartimento

Nei box di gruppo a un compartimento vengono tenuti gruppi o coppie di equidi. Questi box si adattano soltanto ai gruppi armonici (privi di frequenti scontri aggressivi con ferimenti) e devono offrire agli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi, ad eccezione per gli animali giovani (cfr. art. 59 cpv. 5 OPAn). Al contrario dei box di gruppo a più compartimenti (cfr. le Informazioni tecniche N. 11.4 (5) «Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli e degli altri equidi»), nel box di gruppo a un compartimento manca la separazione tra il settore di riposo e il settore di foraggiamento.

Requisiti generali dei box


I box devono essere allestiti in modo che gli animali non si feriscano (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 OPAn). I cavalli e i pony, in quanto animali paurosi e con una pelle molto delicata, possono ferirsi facilmente. Soprattutto le fessure delle porte o le griglie troppo larghe, i chiovistelli e i chiodi sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel settore accessibile all'equide costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi.

I box devono essere allestiti in modo che gli equidi possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie (cfr. art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 OPAn). A tal proposito gli animali devono disporre di sufficiente spazio e di un pavimento antiscivolo (cfr. art. 7 cpv. 3 e art. 34 cpv. 1 OPAn).

I settori di riposo nei box devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn; cfr. anche le Informazioni tecniche N. 11.7 (5) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi»).

I box devono soddisfare i requisiti minimi riportati nella tabella 7 dell'allegato 1 (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn) che si applicano in modo uniforme indipendentemente dal tipo di box (stessi requisiti per le superfici minime dei box chiusi fino al soffitto o fino a metà, dei box interni ed esterni con o senza area d'uscita costantemente accessibile dalla stalla).

Dimensioni minime dei box



Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Per stabilire l'altezza minima del box di gruppo ci si basa sulla taglia dell'equide più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera. Nel box di gruppo a un compartimento la superficie minima per equide corrisponde a quella utilizzata per un equide tenuto singolarmente. In gruppi di cinque o più equidi compatibili la superficie complessiva può essere ridotta del 20 % al massimo.

Devono essere rispettate le seguenti dimensioni:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima in m ²	5,5	7	8	9	10,5	12
Box parto, box per giumente con puledro ¹⁾	7,15	9,1	10,4	11,7	13,65	15,6
Larghezza minima	almeno una volta e mezza l'altezza al garrese					
Altezza minima	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5

¹⁾ Per le giumente con puledri di almeno due mesi.

Misure tollerate per le scuderie esistenti il 1° settembre 2008:

Altezza al garrese	< 120 cm	120-134 cm	134-148 cm	148-162 cm	162-175 cm	> 175 cm
Superficie minima in m ²	--	--	7	8	9	10,5
Altezza minima	--	--	2	2,2	2,2	2,2

Se un box esistente presenta già queste dimensioni, non deve essere adeguato. Se una scuderia deve essere adeguata perché non soddisfa un valore di tolleranza, resta inalterato il diritto agli altri valori di tolleranza.

Dove la tabella non presenta valori di tolleranza, per esempio per i box parto o per l'altezza della scuderia che ospita animali con un'altezza al garrese inferiore a 134 cm, valgono le misure per le scuderie costruite dopo il 1° settembre 2008.

Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. d + p OPAn Definizioni

d: *box*: recinto all'interno di un locale;

p: *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, asini, muli, bardotti;

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

- ¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
 - a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
 - b. la salute degli animali non sia compromessa; e
 - c. gli animali non possano fuggire.
- ² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
- ³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 8 cpv. 1 OPAn Poste, box, dispositivi d'attacco

- ¹ Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Art. 10 cpv. 1 OPAn Requisiti minimi

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 34 cpv. 1 OPAn Pavimenti

- ¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 59 cpv. 2-5 OPAn Detenzione

- ² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
- ^{3 e 3bis} Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico. Sono riconosciuti come conspecifici: a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti ; b. degli asini: asini, muli e bardotti; c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini (art. 225d cpv. 2: In deroga al capoverso 59 capoverso 3, due equidi che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, sono stati tenuti in coppia da tempo ma non sono considerati conspecifici possono continuare a essere tenuti insieme fino alla vendita o alla morte di uno dei due animali, purché si disponga di un permesso cantonale di deroga).
- ⁴ Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.
- ⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.